



Data 03/04/2020

Prot. n. 34400/2020

**U.O.C. Gestione Risorse Umane**

Indirizzo sede: Via Rodolfini, 37 - Vicenza

**Direttore: Dott. Leopoldo Ciato**

A tutti i dipendenti

**Oggetto: seconde disposizioni per l'applicazione del decreto 17 marzo 2020 n. 18**

In seguito all'entrata in vigore del D.L. n. 18 del 17.03.2020, con nota prot. n. 30062 del 20 marzo 2020, sono state fornite le prime indicazioni per l'applicazione delle principali novità introdotte in materia di personale, tra le quali la sospensione, fino al 10 aprile, della fruizione dei 12 giorni di permessi retribuiti, previsti dall'art. 24 del predetto D.L., a favore di coloro che già beneficiano dei permessi di cui all'art. 33 della legge n. 104/1992, e ciò in considerazione dell'emergenza sanitaria in corso e dell'evolversi della stessa.

Ciò premesso, vista l'evolversi della situazione, si comunica che a partire dal giorno 8 aprile è possibile fruire dei suddetti 12 giorni di permesso, sino al 30 aprile 2020.

A tal fine si forniscono le seguenti indicazioni operative:

1. la concessione del permesso rimane comunque subordinata alla compatibilità con le esigenze organizzative dell'Azienda, e può comportare pertanto anche una concessione parziale di quanto richiesto;
2. nella concessione deve essere data priorità ai dipendenti che fruiscono dei permessi per se stessi o per i figli;
3. i permessi possono essere richiesti anche in modo frazionato;
4. la richiesta di fruizione dovrà essere inoltrata tramite angolo del dipendente, nella sezione *Richieste on line* → Legge 104/1992 → 503/052 Cong. Art 24 C1 D.L. n. 18 17/03/20;
5. ogni dipendente potrà richiedere sino ad un massimo di 15 giorni di permesso (3 giorni per il mese di aprile, previsti dall'art. 33, comma 3, della legge 104/1992, più gli ulteriori 12 giorni previsti dall'art. 24 del D.L. 18/2020). In caso di utilizzo di permessi ex legge n. 104/1992 per più assistiti, rimane ferma la concessione di un massimo n. 12 giorni di permesso ex predetto art. 24;

---

**Responsabile del Procedimento: Dott. Leopoldo Ciato**

Referente procedura: Elisa Maiolo

Tel. 0444-753773 Fax 0444-753220

e mail: [elisa.maiolo@aulss8.veneto.it](mailto:elisa.maiolo@aulss8.veneto.it)

6. per i dipendenti a part time verticale i 12 giorni concedibili sono riproporzionati come segue:
  - a) dipendenti che lavorano su 3 giorni alla settimana: concedibili 6 giorni di permesso ex art. 24 D.l. n. 18/2020, da sommare al giorno mensile di permesso ex art. 33, comma 3 della L n. 104/1992;
  - b) dipendenti che lavorano su 4 giorni alla settimana: concedibili 8 giorni di permesso ex art. 24 D.l. n. 18/2020, da sommare ai tre giorni mensili di permesso ex art. 33, comma 3 della L n. 104/1992;
7. per i dipendenti a part time orizzontale non è previsto alcun riproporzionamento;
8. resta salvo il diritto del dipendente egli stesso disabile in situazione di gravità, certificato ai sensi della L n. 104/1992, di fruire del beneficio previsto dall'art. 24, comma 1 del D.l. n. 18/2020 anche ad ore.

Cordiali saluti.

f.to Il Direttore  
U.O.C. Gestione Risorse Umane  
Leopoldo Ciato